

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1868.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARZUCCHI

Sommario. *Sunto di petizione — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per l'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore — Resoconto del Relatore sulla proposta Leopardi — Considerazioni del proponente — Dichiarazioni del Senatore Chiesi — Approvazione dei primi 3 numeri dell'articolo 8 — Sul numero 3 e sulla sospensione del numero 4 parlano in vario senso i Senatori Lambruschini, Astengo, il Ministro Guardasigilli, il Relatore — Emendamento del Senatore Musio, combattuto dal Relatore e dal Senatore Astengo, appoggiato dal Senatore Conforti. — Reiezione dell'emendamento Musio — Approvazione della prima parte dell'art. 5 — Emendamento del Senatore Chiesi sulla parte seconda, combattuto dal Relatore, appoggiato dal Senatore Conforti — Schiarimenti dei Senatori Serra F. M. e Musio — Reiezione dell'emendamento Chiesi — Approvazione del numero 4 sospeso, e dell'intero articolo 8.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Ginori Lischi dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizione.

N. 4001. Augusto nob. di Stadler, sedicente presidente dell'Associazione del 1848-49, a nome della stessa Associazione, reclama contro il voto della Camera dei Deputati sul progetto di legge relativo agli Uffiziali Veneti del cessato governo austriaco. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Fa omaggio al Senato:

Il Senatore Raffaele Conforti del *Rendiconto dell'Amministrazione della Giustizia nell'anno 1867*, presentato all'Assemblea generale della Corte di Cassazione di Firenze.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per l'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore.

Ieri la discussione fu sospesa quando si trattava dell'art. 8, essendo stata rimessa all'esame della Commissione la proposta di emendamento del Senatore Leopardi. Il Relatore della Commissione è quindi pregato a riferire il risultato degli studi fatti intorno a questo emendamento.

Senatore De Foresta, Relatore. Profrttando dell'invito fattomi dall'onorevole signor Presidente, dichiaro a nome della Commissione che essa non potrebbe accettare l'emendamento del Senatore Leopardi:

1. Perchè si propone di stabilire come requisito per l'esercizio della professione di Procuratore il godere dei diritti civili, la qual cosa crede la Commissione che sia superflua, per essere dichiarato nella legge stessa che la professione così degli Avvocati come dei Procuratori è un ufficio pubblico, e ne viene per conseguenza che non può essere esercitata se non da chi gode i diritti civili.

2. Perchè si ammetterebbe la laurea in giurisprudenza presa anche nelle Università straniere, ciò che non può essere accettato dalla Commissione, massime avendo essa aderito a non insistere perchè sia richiesta la qualità di cittadino.

Se noi ammettiamo gli stranieri che abbiano preso la laurea anche in una Università straniera, non avremmo quasi più nessuna garanzia; prescindiamo dalla qualità di cittadino, ma almeno si ritengano le altre garanzie, quelle della laurea in una Università dello Stato dove saranno insegnate le leggi vigenti nel Regno, ove conosciamo i professori e il modo di insegnamento.

3. Perchè nel N. 4 non è abbastanza bene espresso (e questo potrebbe esser chiarito dall'onorevole proponente) se si voglia cioè la pratica di due anni presso un Avvocato patrocinante oltre alla frequenza alle udienze dei Tribunali sia civili che penali.

È detto in questo numero:

Avere almeno assistito alle udienze giudiziarie sia come appartenente allo studio di un Avvocato, sia come Cancelliere o Vice-Cancelliere.

E queste parole, crede la Commissione che lascino incerto se la pratica consisterà nell'assistenza alle udienze purchè il praticante sia addetto ad un ufficio di Avvocato, ovvero se il praticante medesimo dovrà eziandio occuparsi ed esercitarsi nello studio dell'Avvocato.

4. Perchè si prescriverebbe che le udienze siano frequentate dai Cancellieri e Vice-Cancellieri delle Corti e dei Tribunali e delle Preture e dei Segretari e Vice-Segretari del Pubblico Ministero; mentre nella prima parte questa disposizione sarebbe inutile, perchè i Cancellieri e Vice-Cancellieri frequentano le udienze per ragione del loro ufficio; e la seconda sarebbe inattuabile, perchè i Segretari e Vice-Segretari, ossia i Segretari sostituiti delle Procure generali e delle Procure, sono obbligati a rimanere negli uffici ai quali sono addetti, nè potrebbero nel tempo stesso assistere alle Udienze senza danno del pubblico servizio.

5. In fine e principalmente, perchè con questo emendamento si proporrebbe di prescindere appunto dall'esame proposto, nel quale la Commissione unanime insiste per le ragioni già dette ieri, e perchè crede che sarebbe meglio o non richiedere niuna garanzia nell'interesse della società e dei cittadini piuttosto che non richiederla intera e sufficiente.

Signori, finchè non lasceremo libero alle parti di servirsi di chiunque siasi per difendere i loro diritti in giudizio; finchè riconosceremo necessario di non aprire le Aule dei Tribunali che a persone determinate, le parole di libertà che si van proferendo contro il progetto della Commissione saranno applicate a controsenso. Esse saranno un'amara derisione a danno dei litiganti, e si risolveranno in una vera ingiustizia. Volete, vi diranno i litiganti, che noi dobbiamo di necessità ricorrere ad un determinato ceto di persone per far valere i nostri diritti davanti ai Tribunali? Ebbenel fate almeno che questo ceto di persone sia proba e capace, diversamente se noi ne risentiamo danno, voi ne rispondete per lo mero in faccia alla vostra coscienza.

Ora, la Commissione crede che la laurea e due anni di pratica, senza assicurarsi che questa sia effettiva e proficua non sieno sufficienti per dare quella certezza: come può rifiutarsi la di lei proposta per l'esame tendente ad assicurare che la detta pratica sarà una cosa reale e non un tempo sciupato inutilmente?

Non nego che negli esami possano esservi degli abusi; che potrà succedere qualche volta che l'esame non corrisponda all'aspettativa del legislatore; che, infine, alcuna volta potrà accadere che un giovine non superi la prova dell'esame o per timidità o per altra circostanza, ma dove non sono inconvenienti nelle cose di questo mondo? Malgrado cotesti inconvenienti, l'e-

same avrà sempre il vantaggio, se non altro, cui io accennava nella seduta di ieri, cioè di obbligare i giovani a studiare e ad utilizzare il tempo, sapendo che devono renderne conto agli esaminatori.

Presidente. Il signor Senatore Leopardi insiste nel suo emendamento?

Senatore **Leopardi.** Insisto e domando la parola per rispondere.

Presidente. Domando se l'emendamento del Senatore Leopardi è appoggiato: chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato).

La parola è al signor Senatore Leopardi.

Senatore **Leopardi.** Nelle poche parole che dissi ieri, espressi la ragione principale che mi mosse a proporre quell'emendamento; essa consiste appunto nella più grave considerazione dell'onorevole Relatore, quella cioè di escludere gli esami.

Io credo, e fermamente credo, che uno dei diritti politici e naturali dell'uomo sia quello di farsi difendere da chi ad esso pare e piace. Le società hanno derogato a questo diritto naturale dell'uomo, per offrire a chi ha bisogno di difendere la vita e le sostanze davanti a' Tribunali una certa garanzia nei difensori autorizzati dai Governi. Questa può essere una garanzia ne' paesi semi-barbari dell'assolutismo; ma ne' paesi retti ad istituzioni libere, io non so quale specie di garanzia possa diventare quella del Governo che assegna difensori obbligatori a chi litiga. Cionondimeno v'è la consuetudine e questa, sancita dalle leggi, io intendo rispettare: per ora non mi sembra opportuna la libertà piena di chi litiga a potersi scegliere chi gli pare e piace alla difesa di sè o della sua proprietà.

Ma mentre oggi nella maggior parte d'Italia non c'è l'obbligo dell'esame, bastando ad un giovane aver fatti gli studi occorrenti per giungere ad ottenere la laurea, avere ottenuto questa laurea, avere per due o tre anni accaduto allo studio di un Avvocato per imparare la pratica, avere finalmente assistito durante questo periodo alle udienze giudiziarie, per essere iscritto nell'Albo degli Avvocati, come mai si pretende, dopo otto anni di governo libero, assoggettarlo ad un altro esame dinanzi una Giunta di Magistrati? Come mai si vuol gettare un sì grave intoppo attraverso a questa carriera per contrariare la gioventù studiosa di legislazione in Italia? O ch'io prendo uno strano abbaglio, o la pretesa è strana essa stessa.

Si dice, è una garanzia di più; ma volete accrescere i due anni? mettetene tre: volete che l'assistenza alle udienze sia una cosa reale? Aggiungiamo l'avverbio *lodevolmente* assistito; il certificato dell'assistenza da rilasciarsi dal Capo del Tribunale. Aumentate se vi aggrada queste garanzie, ma non aggiungete pastoie a pastoie.

Ed è scoraggiante pastoiia per un giovane laureato che ha lodevolmente assistito, sotto l'egida d'Avvocato, alle udienze giudiziarie, il dover comparire dinanzi

una Giunta di Magistrati a subirvi la prova di un esame, la quale spesso, come hanno eloquentemente detto altri oratori, non prova nulla. Mancavano a tale prova uomini sapientissimi già citati. Io citerò anche quel luminaire della scienza sanitaria in Torino, il rimpianto Riberi, nostro collega e chirurgo del re....

(Segni di denegazione al banco della Commissione)
Così mi è stato detto da persona che poteva saperlo, *(Voci, no no)*.

Senatore **Alfieri** *(interr.)* Era ripetitore del suo corso, dunque fu tutt'altro che rimandato.

Una voce. Andò a prendere gli esami a Genova, perchè non volle subirli a Torino.

Senatore **Leopardi**. Del resto, se non è vero questo esempio, non importa. Basta solo Giambattista Vico citato dal Senatore Conforti. Infine, accade ogni giorno di vedere che i giovani più istruiti mancano alla prova, mentre i metodisti, coloro che hanno la testa piena di formule regolamentari, di domande e risposte imparate a memoria, riescono a meraviglia e non sanno nulla.

Quanto alla prima parte del mio emendamento, cioè la condizione di possedere i diritti civili, io l'ho richiesta appunto perchè vi è il caso in cui un Avvocato straniero può venire ammesso a patrocinare nello Stato.

Ebbene, questa condizione si può abbandonare.

(Segni di diniego al banco della Commissione)....

La seconda condizione è quella del certificato di moralità e qui nessuno fa difficoltà.

Quanto alla terza, cioè di avere ottenuto la laurea di giurisprudenza, non credo ci sia da dubitare che io intenda che questa laurea sia ottenuta o confermata da una delle nostre Università.

Una voce dal banco della Commissione. Omologata.

Senatore **Leopardi**. Omologata o confermata vale presso a poco lo stesso. Si potrebbe dire semplicemente, laurea di giurisprudenza data o confermata da una delle Università del Regno. E questa aggiunta mi attaglia, poichè io non vorrei davvero ammettere gli stranieri a venire liberamente a patrocinare in Italia.

Quanto al numero 4, io credo che per i giovani che non sono nè Cancellieri nè vice-Cancellieri si sia espressamente detto che debbono appartenere allo studio di un Avvocato contemporaneamente alla pratica che devono fare coll'assistere alle udienze. Quanto ai Segretari del Pubblico Ministero e delle Preture, io ci rinunzio volentieri. Si potrebbero mettere in un'altra categoria; oppure se vogliono farsi Avvocati, potrebbero per un paio d'anni rinunciare al loro posto ed assistere alle udienze.

Io finisco col domandare a me stesso, se questo è il tempo in cui si abbiano ad aggravare gli ostacoli alle carriere professionali, che dovranno, quando che sia, diventare completamente libere: e la coscienza mi risponde che non vedrò mai sancito in una legge che esca dal Parlamento italiano un simile anacronismo.

Presidente. Pregherei la Commissione a voler far

passare al banco della Presidenza l'emendamento del Senatore Leopardi, se però non ha da fare osservazioni.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. Io non ho altro da osservare perchè in sostanza siamo d'accordo. Il signor Senatore Leopardi pare che non dissenta più dalla Commissione.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Senatore **De-Foresta**, *Relatore*. Quindi mi pare che si potrebbe procedere alla votazione dell'articolo proposto dalla Commissione per divisione; quando verremo alla votazione del comma riguardante l'esame, quelli che sono oppositori, voteranno contro la proposta della Commissione.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Aveva chiesto la parola per fare la proposta ora fatta dall'onorevole Relatore, che cioè si votasse per divisione, onde appunto coloro che non ammettono gli esami, siano liberi di non votare il N. 5 dell'articolo ottavo. Io sono di questo numero.

Approvo tutto l'articolo 8 coll'emendamento proposto dal signor Ministro riguardo ai cittadini e che fu accettato anche dalla Commissione, ma non ammetto la condizione dell'esame. Io non aggiungerò altre osservazioni a quelle che furono svolte ieri così dottamente dall'onorevole signor Ministro e da altri oratori che hanno parlato per giustificare appunto la mia proposta di escludere l'esame; ma farò osservare semplicemente che neppure in Francia questi esami, a cui la Commissione dà tanta importanza, non si richiedono. Ecco le condizioni che sono necessarie in Francia per poter essere iscritto nell'Albo degli Avvocati. Riporto alcune parole del Dalloz, prese dal suo Repertorio di legislazione alla parola *Avocat*:

« Quantunque la professione dell'Avvocato non sia un monopolio, ma una carriera libera ed accessibile a tutti, non è però meno subordinata a certe condizioni necessarie tanto nell'interesse della società, quanto per la dignità dell'Ordine. Le une hanno per oggetto di far acquistare il titolo, e queste sono: l'*âge*, la *licence*, le *serment*, l'*età*, la *licenza*, il giuramento. Le altre sono indispensabili per dar vita a questo titolo, cioè per fare entrare quello che l'ha ottenuto nell'ordine degli Avvocati e, fargli acquistare i diritti ed i privilegi annessi alla professione e queste sono: la *pratica* e l'*iscrizione nell'albo*, le *stuge* et l'*inscription au tableau*. Ben vede il Senato che non si esige punto quell'esame che si pretende dalla Commissione.

Io mi astengo dal fare altre osservazioni; e aderendo alla mozione d'ordine fatta dall'onorevole Senatore De Foresta, mi limito a chiedere che quest'articolo sia votato per divisione.

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. È sopra l'esame?

Senatore **Lambruschini**. Sì, volendo dire qualche parola intorno all'esame, bramerei sapere se si deve aspettare quando si dovrà votare il paragrafo, o se si deve parlarne ora.

Presidente. Le ho fatto questa domanda appunto per dire che si poteva votare ora questa prima parte dell'articolo.

Questa prima parte dice:

« Per essere iscritto nell'Albo degli Avvocati è necessario;

« 1. Essere cittadino.

Senatore De Foresta, Relatore. La Commissione abbandona questo primo capoverso.

Presidente. Il Senatore Leopardi l'abbandona egli pure?

Senatore Leopardi. L'abbandono.

Presidente. « 2. Presentare i certificati di moralità;

« 3. Aver conseguita la laurea di giurisprudenza in una delle Università del Regno ».

Qui fu proposta l'aggiunta delle parole *data o confermata*.

Domando se la Commissione concorda in quest'aggiunta.

Senatore De Foresta, Relatore. Mi pare che prima bisognerebbe mettere ai voti il numero 2° che riguarda la presentazione dei certificati di moralità; quantunque Commissione ed opposenti siano d'accordo a questo riguardo, tuttavia non possiamo sapere quale sia l'intenzione del Senato.

Presidente. Domandava solamente se la Commissione concordava col Senatore Leopardi, sulla proposta aggiunta delle parole *data o confermata*: quindi si procederà alla votazione dell'articolo separatamente.

Rileggo adunque l'articolo per metterlo ai voti.

« Per essere iscritto nell'Albo degli Avvocati esercanti è necessario:

1. Presentare i certificati di moralità ».

Chi approva questa prima parte dell'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato).

Adesso viene la seconda parte a cui fu proposta dal Senatore Leopardi l'aggiunta delle parole *data o confermata*.

La Commissione ha qualche osservazione da fare in proposito?

Senatore De Foresta, Relatore. La Commissione crede che non sarebbe necessario di aggiungere all'articolo le parole *data o confermata*, perchè quando una laurea è confermata da una Università è lo stesso come se fosse conseguita in una delle Università del Regno. Tuttavia, se si desidera per maggiore chiarezza di aggiungere queste parole, la Commissione non ha alcuna difficoltà.

Presidente. Il Senatore Leopardi insiste per l'aggiunta di queste parole?

Senatore Leopardi. Insisto.

Senatore Sanseverino. Faccio osservare che il comma seguente provvede a questo, dove dice, che « il Re sentito il Consiglio ecc. può ammettere la laurea conseguita in un'Università straniera ».

Presidente. Ma questo comma si sopprime: essendo tolta la dispensa dalla qualità di cittadino, cade di conseguenza questa parte dell'articolo.

Senatore Poggi. Questo capoverso rimane soppresso.

Senatore De Foresta, Relatore. Io dichiaro che la maggioranza della Commissione è di parere, che essendosi aggiunta la conferma della laurea in una Università del Regno, sia inutile di dare facoltà al Re di dispensare. Quindi si abbandona questo capoverso.

Presidente. 2. « Avere conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno. »

Senatore De Foresta, Relatore. Sarebbe meglio dire, « Essere insignito della laurea data o confermata in una Università del Regno. »

Senatore Leopardi. Proponerei si dicesse: « Esibire la laurea data o confermata in una delle Università del Regno. »

Presidente. Prego la Commissione di mettersi di accordo col sig. Senatore Leopardi perchè sia presentata alla Presidenza una redazione formale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Credo si potrebbe dire in questa guisa. « Avere conseguita la laurea in Giurisprudenza in una delle Università del Regno od ottenuta la conferma di quella conseguita in paese straniero. »

Senatore De Foresta, Relatore. Forse sarebbe più breve se dicessimo, « Essere insignito della laurea in Giurisprudenza data o confermata da una delle Università del Regno. »

Presidente. La redazione proposta dalla Commissione fatta passare al banco della Presidenza è nei seguenti termini:

« 2. Essere insignito della laurea in Giurisprudenza data o confermata in una delle Università del Regno. »

Chi approva questo secondo requisito, è pregato ad alzarsi.

(Approvato).

Presidente. Ora il paragrafo che sussegue scomparirebbe, e verrebbe sotto il numero 3 il 4: « Avere per due anni almeno atteso alla pratica forense nello studio di un Avvocato, e negli stessi due anni assistito alle udienze civili che penali delle Corti e Tribunali come sarà stabilito dal Regolamento ».

Senatore De Foresta, Relatore. La Commissione desidererebbe, che si ponesse ai voti prima il numero 5 concernente l'esame, perchè, secondo che sarà o non sarà accettata la sua proposta relativamente all'esame, forse sarebbe il caso di ritornare sul numero 4, e vedere se, invece di due anni di pratica, se ne debbano prescrivere tre, od un maggior numero, e che cosa si debba disporre per i Segretari e sotto Segretarii del Pubblico Ministero.

Quindi, se non vi fosse opposizione, pregherei a nome della Commissione il signor Presidente di porre prima ai voti il numero 5.

Presidente. Il numero 5. dice:

« Averlo sostenuto un esame teorico pratico davanti ad una Commissione . . . »

Mi pare che fosse anche convenuto che quand'anche si ammettesse l'esame, sarebbero tolte tutte le formalità sul modo col quale l'esame si dovrebbe dare.

Senatore De-Foresta, Relatore. La Commissione insiste per questo numero come è stato proposto.

Presidente. « 5. Averlo sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione annualmente nominata dal primo Presidente della Corte d'Appello e composta di un Consigliere d'Appello da esso delegato, che ne ha la presidenza, di un Sostituto del Procuratore generale da questo pure delegato, del Presidente del Tribunale dove ha sede la Corte d'Appello o di un giudice da esso designato, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e di un Membro dello stesso Consiglio eletto da questo. »

« Nel caso d'impedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio elegge due Consiglieri invece di un solo. »

« L'esame è verbale ed in iscritto. »

« L'esame verbale versa sull'applicazione delle massime generali del diritto e delle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori. »

« L'esame scritto consiste in una consultazione ed in una arringa sopra temi dati dal Presidente della Commissione. »

« Si osservano inoltre per questo esame le norme generali prescritte per gli esami universitari. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. L'ha già domandata prima il Senatore Lambruschini.

Senatore Chiesi. Io ho chiesto la parola solo per fare la proposta che sia messo ai voti intanto la prima parte del N. 5° sino alle parole: *l'esame è verbale ed in iscritto.*

Quando questa prima parte venisse votata, mi riservo di proporre allora un emendamento sull'ultima parte di questo numero. Quindi chiedo la divisione.

Presidente. La parola è al Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Su questo punto controverso degli esami, credo che possa spargere qualche luce una distinzione. Con l'esame noi vogliamo assicurarci della capacità di un tale che ci offre un servizio. Bisogna distinguere il caso in cui uno cerchi l'opera altrui per proprio servizio, e il caso in cui lo domandi per tutela di un terzo. Quando si tratta di un servizio proprio, noi siamo padroni d'imporre a chi ce lo presta quelle condizioni che ci pare e piace, possiamo perciò imporre un esame. Infatti le comunità impongono spesse volte ai concorrenti l'obbligo di un secondo esame ancorchè, per ottenere la patente, ne abbiano già sostenuto uno; e il concorrente si assoggetta, a questa condizione o non si assoggetta, ma la comunità ha diritto di chiederla. Così se si potesse, farei io; potrei per servizio mio, dire, « mi servo di

voi sig. Avvocato, ma voglio che sosteniate un esame. »

Ma quando si tratta di tutelare un terzo, la cosa è differente; bisogna che la tutela sia necessaria, sia utilissima, perchè altrimenti, se si tutela troppo, massime quando è il Governo che tutela, i privati si addormentano, non sono più operosi nel cercare il proprio vantaggio. Allora bisogna distinguere il caso in cui il privato non possa giudicare da sé della capacità di quello che gli deve porgere il servizio. In questo caso, come sarebbe dei medici, so benissimo che il Governo possa dare una garanzia; ma quando si tratta di un Avvocato, è facilissimo a tutti sapere a che cosa quell'Avvocato è buono, se gode buona riputazione, se ha sostenuto delle cause, se ne ha vinte, se ne ha perdute, e chiunque o per sé, o per altri, può conoscere la capacità di quest'Avvocato.

Allora è il caso di non offrire troppa tutela, perchè il Governo si assume sempre un carico quando dice: « io vi garantisco; » bisogna che il Governo sia molto cauto, e restringa questa sua garanzia al solo caso in cui i privati non possono da sé conoscere le cose.

Ora, io sostengo che, massime con le altre cautele che qui sono state stabilite, della laurea, della pratica nello studio di un Avvocato, e dell'intervento alle udienze in Tribunale, sarebbe inutilissimo avere un'altra tutela per mezzo dell'esame.

Io non vo a cercare se gli esami siano fallaci o no, io mi attengo a questa sola norma che qui si tratta di una tutela non necessaria, e che per conseguenza il Governo non deve fornire questa tutela che addormenta i privati.

Senatore De Foresta, Relatore. Veramente io non vorrei abusare della sofferenza del Senato prendendo un'altra volta la parola, ma.....

Presidente. Veramente la parola spetterebbe ora all'onorevole Senatore Astengo il quale dianzi l'ha chiesta, e quindi a meno che il Senatore Astengo la voglia cedere e parlar dopo.....

Senatore Astengo. Parmi che sarebbe inutile che parlassi dopo, in quanto che forse sarei prevenuto nelle osservazioni che io intendo fare.

Senatore De Foresta, Relatore. In questo caso parli pure il signor Senatore Astengo.

Senatore Astengo. Io ho chiesto la parola per dichiarare le ragioni del mio voto.

Io da principio era contrario alla proposta di assoggettare l'Avvocato ad un esame, ed è cosa naturale che vi fossi contrario, in quanto io ottenni la laurea, o venni ammesso al patrocinio in provincie nello quali dopo la laurea e dopo la pratica, non era richiesto nessun nuovo esame, e non poteva conseguentemente sentire simpatia per codesto nuovo obbligo per il ceto degli Avvocati. Ma ho dovuto aderire a quella proposta dal momento che s'introdusse in questo progetto di legge la grande innovazione del cumulo delle due professioni nella stessa persona.

Fu questo il motivo pel quale nel seno della Com-

missione ho votato anch'io per l'obbligo dell'esame per gli Avvocati.

E difatti, o Signori, un laureato in giurisprudenza il quale abbia fatto la pratica per due anni nell'ufficio di un Avvocato, e per ugual tempo nell'ufficio di un Procuratore, ed abbia inoltre assistito alle udienze delle Corti o dei Tribunali, noi richiediamo, affinchè egli possa esercitare le funzioni di Procuratore (e la Commissione in questa parte si trova d'accordo col Ministero, nè io ho ancora sentito che siavi chi abbia intenzione di fare qualche proposta diversa), richiediamo, dico, che questo individuo, questo laureato che ha fatto la sua pratica anche in un ufficio di Procuratore, subisca la prova dell'esame per poter essere iscritto nell'Albo dei Procuratori.

Quando poi questo stesso individuo vi domanderà di essere iscritto nell'Albo degli Avvocati e di cumulare così le due professioni, allora voi, secondo la proposta degli onorevoli preopinanti che hanno combattuto il progetto della Commissione, non richiedereste più la garanzia dell'esame per poter essere iscritto in quest'Albo.

Ora, io dico francamente che non mi pare troppo logico questo sistema, il quale mentre nella stessa persona si cumula l'esercizio delle due professioni, per quella d'Avvocato, la quale, mi si permetta il dirlo, ha un'importanza maggiore, presenta maggiori difficoltà, e richiede quindi maggiori guarentigie di capacità, voi vi arrestate alla presunzione che risulta da un diploma di laurea e dal fatto della pratica; e per contro richiediate una presunzione maggiore di capacità col mezzo di un nuovo esame, allorchè si tratta dell'esercizio della professione di Procuratore.

Ma, Signori, vi ha un'altra ragione per la quale io credo che convenga imporre l'obbligo di questi due esami per chi vuol cumulare l'esercizio di queste due professioni (cumulo che se presenta dei vantaggi ha pure i suoi inconvenienti); e questa ragione sta nel bisogno di porre delle cautele e dei freni nella facoltà del cumulo delle due professioni affinchè non se ne abusino. Che cosa avverrà se anche per l'Avvocato non adottate la cautela dell'esame?

Avverrà che di regola, tutti o quasi tutti i Procuratori, i quali frequentando per poco più di tempo la Università, conseguiranno il diploma di laurea, avverrà dico, che tutti, o quasi tutti, si faranno iscrivere nell'Albo degli Avvocati, e quindi ne eserciteranno le funzioni, o meglio, ne percepiranno gli onorari, a danno dei clienti, molti e molti che in fatto saranno soltanto capaci per l'ufficio di Procuratore. Quindi i litiganti profitteranno nella sostanza della sola opera di un Procuratore, ma sopporteranno la maggiore spesa di quella del vero Avvocato.

Mi pare, del resto, che a fronte di questa innovazione così importante del cumulo delle due professioni in una stessa persona, citare l'esempio di quello che avviene in Francia e in altri paesi, non sia un argo-

mento opportuno nè stringente, perchè bisognerebbe che anche colà vigesse lo stesso sistema del cumulo, che noi vogliamo creare col presente progetto.

Per quanto sia nuovo e presenti i suoi inconvenienti, questo nuovo principio del cumulo delle due professioni di Avvocato e di Procuratore in una stessa persona, io l'accetto di buon grado; ma l'accetto colle sue cautele, coi suoi temperamenti, e soprattutto con quelle prove che valgano ad assicurarmi che una medesima persona abbia veramente i necessari requisiti per potere esercitare convenientemente ambedue le professioni, nè voglio non essere meno rigoroso per queste cautele e per questo prove riguardo all'esercizio della professione di Avvocato di quello che lo sia per la professione di Procuratore.

L'onorevole Senatore Lambruschini ha detto che si può richiedere la prova dell'esame, quando la si richiede da colui che vuole tutelare i proprii interessi, mentre si affida a un determinato funzionario, e non già quando si vuole tutelare gli interessi altrui.

Questo argomento proverebbe troppo, perchè proverebbe anche essere inutile l'esame per poter conseguire nelle Università la laurea dottorale.

Per seguitare l'onorevole Senatore Lambruschini, bisognerebbe giungere al sistema della più ampia libertà nell'esercizio eziandio delle professioni di Avvocato e di Procuratore, lasciando che ogni cittadino si faccia difendere e rappresentare davanti ai Tribunali da chi meglio gli aggrada, senza che lo Stato lo abbia riconosciuto e dichiarato capace di adempiere convenientemente un tale ufficio.

A codesto sistema, certamente il più logico, ed il più liberale, si potrà arrivare col tempo, ma per ora è un sistema immaturo. Perchè divenga maturo, bisogna che le masse dei cittadini siano bene istruite ed educate, siano cioè in grado di poter conoscere le persone capaci all'esercizio delle professioni senza bisogno nè di esami nè di diplomi. Ma pur troppo le masse non sono finora in questa condizione, ed hanno ancora bisogno di guarentigie ufficiali.

La questione adunque sta nel vedere se sia sufficiente la tutela che presenta un diploma di laurea, e poichè si crede che non sia sufficiente per l'ufficio del Procuratore, io penso che non sia nemmeno per l'ufficio dell'Avvocato. Ripeto del resto quanto dissi in principio, che se si fossero mantenute separate indeclinabilmente le due professioni, e non se ne fosse autorizzato il cumulo, io sarei stato contrario a qualunque nuovo esame per l'Avvocato, e mi sarebbe bastata la pratica unita alla laurea, ma dal momento che è permesso il cumulo, io trovo più conveniente, più logico e più cauto, che l'esercizio della professione dell'Avvocato sia assoggettato all'esame come quello del Procuratore.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho domandata la parola, non certamente per ritornare sulla discussione, e neanche su quello che ho avuto l'onore di sottoporre al giudizio del Senato nella scorsa tornata; ma è accaduto a me quello che è occorso all'onorevole Senatore Astengo.

Egli dapprima parve che fosse di contrario avviso, ma quando fu approvata la cumolazione dei due uffici, ha creduto di sottoporre anche gli Avvocati ad un esame.

Credo d'aver detto sufficientemente ieri quali erano le ragioni che avevano spinto il Ministro proponente questo progetto di legge a pretendere l'esame quando si tratta di un Procuratore e non per rispetto agli Avvocati, appunto perchè si trattava di due uffici, uno dei quali in certo modo necessario, e l'altro che dipendeva dalla fiducia del litigante; ma dichiaro che se in me fosse rimasto il minimo dubbio su questa questione dell'esame, quando sono venuto ad accettare la proposta della Commissione, di cui è parola nell'art. 11, sarebbe affatto svanito. Giusta il progetto del Ministero l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati facevasi esclusivamente dal Consiglio; ma che cosa ha fatto la Commissione? E venuta a proporci l'ingerenza del Pubblico Ministero; sicchè non basta che il Consiglio venga ad inscrivere un Avvocato nell'Albo, ma può il Pubblico Ministero, a cui si dà cognizione della deliberazione....

Senatore Astengo. Esamini i requisiti.

Ministro di Grazia e Giustizia. ...esaminare se veramente l'iscritto abbia prestato assistenza alle udienze le quali possono e debbono riguardare l'Avvocato, ossia, se abbia tenuto, come diceva l'onorevole Senatore Leopardi, lodevole condotta nell'assistere ai Tribunali ed alle Corti di Appello?

Ora, giusta questa proposta, le Corti d'Appello possono benissimo essere d'avviso contrario quando credano che l'individuo non abbia i requisiti necessari.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Quindi io non so quale si voglia garentia maggiore di questa. Ora io debbo dichiarare al Senato aver accettato la proposta della Commissione, perchè trovo giusto che se gli individui esclusi dall'iscrizione nell'Albo possono reclamare alla Corte di Appello, il medesimo dritto debba concedersi al Pubblico Ministero quando egli crede che il Consiglio dell'Ordine abbia ammesso alcuno che non riunisca tutti i requisiti dalla legge richiesti.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. E ciò non solo per stabilire un sistema di eguaglianza fra le parti interessate, ma per ottenere una sola giurisprudenza, la quale non altrimenti potrebbesi avere se non facendosi facoltà al Pubblico Ministero di reclamare tanto innanzi alla Corte di Appello, quanto innanzi alla Corte di Cassazione. Ecco perchè ho dichiarato anticipatamente che avrei accettato la cennata proposta della Commis-

sione ossia il secondo alinea dell'art. 11; ma appunto perchè io veggio in essa una novella garentia per la capacità e sufficienza di un Avvocato non posso recedere dalla proposta che ho avuto l'onore di fare al Senato perchè questo requisito sia tolto.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De-Foresta, Relatore. Ho domandato la parola per osservare che il senso della proposta della Commissione sul diritto di richiamo alle Corti d'Appello che si accorda al Pubblico Ministero, non è quello supposto dal sig. Ministro; la Commissione ha creduto che si dovesse dare il diritto di richiamo anche al Pubblico Ministero pel solo motivo che ha spiegato nella sua relazione, cioè perchè se la legge stabilisce i requisiti necessari per l'ammissione all'esercizio della professione di Avvocato e di Procuratore, conviene che vi sia un mezzo per richiamare contro le deliberazioni del Consiglio che ammettessero anche quelli che non avessero questi requisiti, diversamente i Consigli sarebbero onnipotenti, superiori alla legge; e questa potrebbe essere illusoria e lettera morta.

Ma quando l'aspirante presenta i certificati costanti i requisiti prescritti dalla legge, quando questa non sia vietata, non può esservi luogo ad alcun richiamo da parte del Pubblico Ministero, nè di verun altro contro le deliberazioni del Consiglio; se fosse diversamente, è evidente che l'ammissione degli Avvocati e Procuratori non sarebbe regolata dalla legge, ma bensì dall'arbitrio dei Tribunali. Ed è sì vero che non si è inteso dare quest'arbitrio, che in tutti i casi si lascia aperta la via della Cassazione.

Fatte queste dichiarazioni, vedrà il signor Ministro che sta sempre più evidente la necessità dell'esame.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io sono lieto di questa spiegazione data dall'onorevole Relatore della Commissione, ma mi permetterà la Commissione medesima di dire che il dubbio che era nell'animo mio aveva ragione di essere nell'articolo precedente da essa formulato. Se si trattasse solamente di guardare i documenti, cioè i certificati di moralità e la laurea e poi il certificato di assistenza....

Voce dal banco della Commissione. E la pratica....

Ministro di Grazia e Giustizia....pratica, io non saprei comprendere che cosa significherebbe la parola *motivazione* contenuta nell'articolo 10. Ivi è detto che la deliberazione del Consiglio dell'Ordine deve essere motivata; epperò siffatta motivazione non poteva cadere, a senso mio, che sul requisito relativo alla pratica forense, perchè le Corti di Appello fossero in certa guisa giudici, in caso di reclamo de' candidati o del pubblico Ministero, del modo e della frequenza con cui siasi prestata la richiesta assistenza alle udienze civili che penali.

Ma ripeto sono lietissimo della spiegazione data dalla

Commissione, la quale pare che non metta altra ingerenza del Pubblico Ministero, se non quella di vedere se veramente esistano i requisiti dalla legge richiesti.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Ho chiesto la parola unicamente per esprimere il concetto che credo sia quello della Commissione.

Supponiamo che colui il quale ha frequentato per tre anni la scuola di giurisprudenza, abbia diritto per il solo fatto di avere frequentato quella scuola, di ottenere il diploma di laurea; e paragonando questa persona a chi dopo avere frequentato per tre anni quella scuola, debba, per poter conseguire il diploma di laurea, superare un esame per dar prova che ha frequentato la scuola con utilità: ecco i due sistemi. Il Ministro si contenta di dire: « provate che siete stato dopo la laurea due anni in uno studio di un Avvocato, e che avete assistito per due anni alle udienze dei Tribunali in modo lodevole, vale a dire con frequenza e con attenzione », perchè non si può pretendere di più affinchè una semplice assistenza all'udienza possa dirsi lodevole. Invece la Commissione vuole accertarsi col mezzo di un esame che la pratica nello studio di un Avvocato e l'assistenza alle udienze siano in fatto riescite utili.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Prima di entrare in materia io debbo fare una dichiarazione, ed è, che le cose che avrò l'onore di dire sono nel mio concetto così strettamente connesse, che non posso disgiungerle.

Ora, alcune cose riguardano il numero 5 che adesso è in discussione, altre riguardano il numero 4 che si discuterà dopo; quindi io temo che se parlo del numero 4 mi si dica: « non è ancora in discussione », se parlo del numero 5 quando si discuterà il numero 4, mi si dica: « ma il numero 5 è votato e non si può più discutere ».

Quindi io prego mi si dica se posso parlare in questo momento, o se sia più conveniente riservarmi la parola allorchè si discuterà il numero 4: io sono agli ordini del Senato e del signor Presidente.

Presidente. Si è detto che la discussione del paragrafo 4 verrebbe più opportuna quando venisse stabilito se fosse da ammettersi o non ammettersi l'esame; allora si sarebbe parlato delle pratiche e del tempo che dovessero durare. Quindi se vuol parlare ora sull'esame mi pare, che potrebbe riservarsi poi per le pratiche quando vengano in discussione.

Senatore Musio. Come ho detto sono agli ordini del Senato: io però vorrei proporre un emendamento che renderebbe inutile il numero 5, ma se è votato mi si dirà, « non siete più a tempo »: parlando poi del numero 4 mi si dirà, « ma non è ancora in discussione ». Ecco la mia difficoltà.

Presidente. Il suo concetto dev' essere una idea

ferma: ammette ella, o non ammette l'esame? Non ammettendo l'esame, vorrà delle pratiche fatte in certo modo, con certi requisiti; sicchè mi pare che potrebbe parlare sull'esame, riservandosi poi di parlare quanto alle pratiche.

Senatore Musio. Non so disgiungere l'una cosa dall'altra, perchè in luogo dell'esame propongo un'altra cosa nel mio emendamento. Ora delle pratiche non posso parlare, perchè ancora non è in discussione il N. 4; dopo non potrò parlare dell'esame perchè sarà votato, ecco un circolo vizioso.

Presidente. Ella parli nel senso in cui crede di parlare.

Senatore Musio. Signori, quando una questione è molto dibattuta fra uomini gravi, di studi profondi, di lunga pratica ed esperienza delle cose; quando questi uomini malgrado tutto lo studio ed il più vivo loro desiderio di venire a mutue concessioni, pure non sanno trovare un punto di comune accordo, vuol dire che la questione è grave.

Ora, la questione se si debba imporre un esame o si possa prescindere per coloro che intendono esercitare la professione di Avvocato, è questione che si dibatte e si discuterà ancora molto.

I signori della Commissione dicono, l'esame è assolutamente necessario; esso racchiude una garanzia che non possiamo negare ai litiganti: esso d'altronde, diceva l'onorevole Poggi, è una conseguenza necessaria del diritto di uguaglianza. Tutti coloro i quali vogliono aspirare all'esercizio di un pubblico ufficio devono subire un esame per legge generale; ora, l'eguaglianza della legge esige che a tutti s'imponga lo stesso trattamento. Se dunque l'esame si impone agli uni, si deve imporre agli altri ed anche a coloro che domandano di esercitare la professione di Avvocato.

Gli altri contraopinanti, fra i quali pure l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia dicono: ma l'esame non racchiude nessuna garanzia; l'esame non prova certamente l'idoneità, l'attitudine, l'abilità, lo studio e la capacità di colui che vuole essere Avvocato; dunque questo esame è inutile.

Signori! C'è del vero nell'una e nell'altra asserzione. Ma, Signori, cerchiamo cosa vi è di vero e di certo in una, e cerchiamo anche ciò che vi ha di probabile e di plausibile nell'altra. Cerchiamo quali gradi di plausibilità ha più l'una che l'altra delle due opinioni contrarie.

Coloro che sostengono che l'esame è superfluo, credo abbiano una tal qual maggior ragione. L'esame in fin dei conti che cosa è?

Esso consiste in risposte date a certe domande, e chi risponde bene è approvato, e chi non risponde bene è rifiutato.

Ma il rispondere più o meno bene a date interrogazioni, che cosa prova? Prova forse tanto da potersi formare un criterio esatto che il candidato abbia fatto

tutti gli studi necessarii, che abbia l'ingegno, l'idoneità, tutti li requisiti, insomma, per poter disimpegnare lodevolmente le sue funzioni?

A me pare di no. Nella giovine età noi tutti sappiamo che non si possono fare che studi in parte incompleti. Si va per gradi, e vi sono parti di studio che non sono sviluppate così profondamente da poter compiutamente istruire lo studente nella materia legale ed in tutte le sue parti.

Or bene, se l'esaminando viene appunto interrogato su queste parti incomplete, le sue risposte non saranno appieno soddisfacenti; lo saranno se l'esame verserà sopra materia il cui studio sia stato più sviluppato e profondo. L'esame adunque per sé non può servire a creare un criterio esatto della diligenza nello studio e dell'ingegno del candidato.

Diceva però la Commissione: noi dobbiamo dare una garanzia al pubblico. Ma considerando bene la cosa, si riconosce facilmente che l'esame non è una vera e solida garanzia; non è guari che un suo desiderio, è propriamente un azzardo, un'alea.

Se dunque l'esame non è una garanzia, perchè non ci appiglieremo ad un altro sistema?

L'onorevole Guardasigilli ieri e l'onorevole Senatore Chiesi oggi, vi hanno indicato il sistema francese. In Francia non si vogliono gli esami, ma si vuole che i candidati facciano tre anni di pratica, e si vuole ancora che l'ultimo anno lo stesso candidato si presenti più volte a trattar cause davanti ai Tribunali.

Ebbene, se noi ammettiamo il sistema francese, avremo una maggiore, una più sicura garanzia dell'idoneità del candidato che non offra l'esame. Quando un individuo si presenta più volte davanti ai Tribunali, quando esso tratta più cause, quando in queste cause disimpegna lodevolmente il suo ufficio, egli dà saggio certo del suo ingegno, della sua facondia, della sua attitudine a fare l'Avvocato patrocinante.

Or bene, fra il sistema dell'esame ed il sistema francese, quale è quello che vi dà più sicuro giudizio di idoneità e di abilità del candidato? Certamente il sistema francese. Si sono citati molti esempi di alcuni infelici esami di uomini eminenti, e quello di Giambattista Vico calza precisamente al caso nostro. Allora era prescritto il concorso; ma sappiamo che il concorso a quei tempi consisteva nel dover rispondere a certe interrogazioni come si fa ai tempi nostri negli esami. Ebbene il padre della filosofia del diritto e della filosofia della storia, l'autore *De uno universi juris principio*, quel portento, quel genio fu respinto, ed antepostogli un uomo di cui è perfino ignorato il nome, morì povero maestro di retorica.

L'esempio francese calza tanto più in quanto è una tradizione domestica dei nostri avi lontani, in quanto farebbe oggi rivivere l'imponente autorità del più illustre foro che abbia brillato nel mondo; di quel foro nel quale Cesare, Ortensio, Cicerone fecero le prime prove, cinti dalla toga pretesta, non potendo cingere

la virile. È adunque il sistema da me proposto quello che conduce con maggior sicurezza, con criterio più sicuro a decidere dell'ingegno e dell'idoneità del giovane che aspira all'esercizio dell'Avvocatura.

Prego perciò il Senato di voler accogliere il mio emendamento concepito nei seguenti termini: «Avere per tre anni atteso alla pratica forense nello studio di un Avvocato; essere intervenuto, nei primi due anni, alle udienze sia civili che penali delle Corti e Tribunali; e avere nell'ultimo anno trattato non meno di quattro cause davanti Corti e Tribunali; e riportare da essi un certificato comprovante di aver dato lodevole saggio dei suoi studi».

Presidente. Il Senatore Musio propone il seguente emendamento al numero 5 dell'articolo 8 che rileggo. (*Vedi sopra*).

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato).

Senatore De Foresta, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, *Relatore.* La Commissione è dolente di non potere accettare il temperamento che l'onorevole Senatore Musio propone nel suo emendamento. Si è accennato da alcuni oratori e pro e contro alle proposte della Commissione ciò che si pratica in Francia, nell'ultimo anno di pratica, cioè di presentare i giovani *stagiarri* alle udienze dei Tribunali per trattare le cause, e ciò non perchè non sia prescritto dalla legge ma per un uso generalmente invalso; ma nessuno ha affermato che questo uso sia una garanzia preferibile all'esame proposto dalla Commissione.

Io credo anzi che non si potrebbe adottare nei nostri paesi, primieramente perchè la pratica non si fa da noi come si fa in Francia. Tra gli altri usi, per esempio, vi è quello che durante la pratica gli stagiarri intervengono alle conferenze che si tengono presso il Consiglio dell'Ordine, dove si propongono dei quesiti, si trattano e si sostengono questioni gravi teorico-pratiche, e gli stagiarri sono obbligati a discutere e risolvere i punti di questione loro proposti. Di più, la procedura francese è diversa dalla nostra. Secondo il nostro Codice di procedura, l'istruzione delle cause è più scritta che orale, cosicchè non basta presentarsi all'Udienza e svolgere con facilità il tema risultante dallo stato della causa e dalle conclusioni motivate, conviene sapere fare le conclusioni stesse e le memorie legali.

Aggiungerò schiettamente, che io non credo che fra noi dove si parlano ancora comunemente i dialetti, si abbia la stessa facilità d'eloquio che si ha in Francia.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Senatore De Foresta, *Relatore.* Anzi aggiungerò fin d'ora, posto che l'onorevole Senatore Conforti ha domandata la parola, che vi sono alcune provincie dello Stato nelle quali vi è molta facilità ed abbondanza di eloquio, dove si parla elegantemente e prontamente, ma che non credo che ciò avvenga in tutte le altre provincie.

Quindi, senza volere impugnare il sistema proposto dall'onorevole Senatore Musio, senza volere disconoscere che abbia il suo lato buono, e senza volere perdere la speranza che col tempo anche da noi esso potrà adottarsi, credo ed affermo che per ora non sarebbe per noi garanzia sufficiente. Quindi sono dolente, ripeto, di non poter accettare l'emendamento proposto dal Senatore Musio.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Debbo dichiarare al Senato che il metodo proposto dall'onorevole Senatore Musio è precisamente seguito nelle provincie meridionali. Io posso assicurare il Senato che prima di essere iscritto nell'Albo degli Avvocati, ho arringato molte cause capitali. La cosa procede così. L'Avvocato presso cui si apprende la pratica, affida l'esame dei processi ai giovani del suo studio; allorquando li crede adatti all'arringa pubblica, li presenta al Tribunale ed alla Corte, e da lui assistiti, essi difendono le cause. Se al giovane manca la parola, se i suoi discorsi sono incoerenti, sofisticati, se si mostra difettivo di cognizioni giuridiche, è chiaro che non è uomo fatto per essere Avvocato. Se poi per avventura esso parla bene, se i suoi discorsi sono coerenti, se i ragionamenti sono esatti, è questa la prova maggiore che possa immaginarsi della sua abilità e missione di riuscire un Avvocato.

Questo esperimento, questa prova è molto preferibile all'esame che richiede la Commissione.

Il felice successo dell'esame voluto dalla Commissione dipende molto spesso dal capriccio della fortuna.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Le ragioni per le quali l'onorevole Relatore respinge il mio emendamento mi pare che si possano riassumere in tre:

1. In Francia vi sono altri usi;
2. In Francia vi ha una procedura diversa;
3. Diverse le attitudini. In Francia facilità di parola, difficoltà in Italia.

Io non so concedere la prima differenza, perchè se in Francia vi è l'uso che i giovani intervengano alle riunioni dell'Ordine, qui il giovane per due anni interviene nello studio di un Avvocato, e per due anni frequenta, od interviene alle udienze civili, o penali dei Tribunali, e della Corte; ma questo sistema nei suoi effetti non è migliore od almeno uguale all'uso francese? Non si dà al giovane col mio sistema l'occasione d'istruirsi tanto quanto in Francia, intervenendo ai Consigli dell'Ordine? Mi pare che gli si dia più larga, più ampia materia: perchè se questo giovane ha dello spirito, e vuol riuscire nella professione che intende abbracciare, egli, frequentando uno studio d'Avvocato, s'informa delle cause che vi si trattano, delle opinioni che sostiene l'Avvocato, e vede se sono conformi ai veri principii. Allorchè poi interviene alle udienze, sente le discussioni contraddittorie, vede e può imparare tra noi molto più di ciò che può il gio-

vane imparare in Francia intervenendo al Consiglio dell'Ordine. Parmi dunque che non regga la prima osservazione che mi ha fatto l'onorevole relatore.

Diversa procedura! È questa la sua seconda osservazione.

Io non so in che consista questa differenza, imperocchè dibattimenti orali là, dibattimenti orali qui. Dunque la procedura in Francia ed in Italia, quanto ai principii, è precisamente la stessa, sebbene vi sia qualche leggiera differenza nella modalità.

Si dice che vi è discrepanza tra la facilità che si può avere in Francia, e la facilità che si può avere in Italia ad arringare all'improvviso, o capire le cose, combinarle al momento e dichiararle; si dice insomma che tra noi e i Francesi sono molto diverse le attitudini mentali.

Io credo che sia convenuto fra tutti quanti hanno fatto studi etnografici e si sono occupati a determinare i principali caratteri delle nazioni, che ci sono molte differenze fra i Francesi e noi Italiani; ma nessuno a quanto io sappia, nega che anche qui da noi la parola è facile, pronta la percezione, sicuro il giudizio, lucida e spontanea la manifestazione del pensiero. Quindi parmi che nemmeno la terza osservazione dell'onorevole Relatore possa dirsi fondata sul vero.

Del resto mi si permetta di leggere il testo dell'articolo che propone la Commissione.

« L'esame è verbale ed in iscritto: »

« L'esame verbale versa sull'applicazione delle massime generali del diritto, e sulle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori. »

Ora, lo scopo che vi propone la Commissione con quest'alinea è conseguito con assai maggiore sicurezza, con assai maggiore vantaggio col sistema che propugno, di quello che sia con un esame verbale. Vi può essere una migliore occasione di vedere qual è il modo di applicare le massime di diritto e le disposizioni dei Codici ai casi particolari di quella che si offre a chi viene davanti ad un Tribunale a trattare le cause e prendere le conclusioni occorrenti? Credo di no.

« L'esame scritto consiste in una consultazione ed in un'arringa sovra temi dati dal Presidente della Commissione. »

Ma quando uno va a trattare una causa non fa meglio che un esame? Ma trattando una causa, non dà egli una prova più luminosa del suo sapere e della sua facoltà? Il modo di proporre le questioni, il modo di svolgerle, il modo di risolverle, il modo con cui risponde alle obiezioni, il modo con cui prende le sue definitive conclusioni, non contengono un saggio incomparabilmente più sicuro delle risposte date alle poche interrogazioni dell'esame?

Dunque nel sistema che io propongo vi sono i due fini che intende conseguire la Commissione, e si conseguono in assai più ampie e più sicure proporzioni, che non nel sistema della Commissione istessa.

Presidente. La parola è al Senatore Astengo.

Senatore **Astengo**. Signori, io credo che non bisogna trasformare l'Avvocato in un semplice oratore. Uno può essere un eccellente oratore, senza che sia Avvocato, come può essere buon Avvocato senza che sia un oratore.

Io per parte mia non vorrei assolutamente che si convertisse l'ufficio dell'Avvocato nell'ufficio di un semplice oratore all'udienza.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Senatore **Astengo**. La nostra procedura civile di regola richiede che il processo si istruisca tutto per iscritto, e che quando la causa è chiusa, si possa bensì all'udienza dare sviluppo alle ragioni dette nel corso degli atti; ma non si possa supplire all'udienza ai difetti dell'istruttoria scritta.

Questa è la nostra procedura civile formale, ed è bensì diversa da quella che si osserva in Francia, come da quella che si osservava nelle provincie Meridionali prima dell'attuale Codice di procedura civile italiano.

Quindi non bisogna che applichiamo al sistema di procedura in vigore, ciò che sotto altri sistemi possa essere stato adottato convenientemente in alcune Provincie del Regno od anche all'estero.

Secondo la nostra procedura civile, la disputa orale all'udienza non è una necessità, è solo necessario che la causa sia bene istruita in iscritto, è necessario che le ragioni siano bene riepilogate nello scritto conclusionale; all'udienza si fa bensì la relazione della causa (e non è nemmeno necessario che la faccia né l'avvocato, né il Procuratore, perchè può farla il Giudice), ed è poi nel diritto di chi rappresenta la parte o di chi ne assume la difesa di sviluppare le ragioni dette negli atti e nella conclusione; ma questo diritto non si può convertirlo in una necessità.

Adottando quindi la proposta del Senatore Musio, si verrebbe a limitare la prova della capacità a quella fase del giudizio, in cui l'ufficio dell'Avvocato non si può dire necessario, si verrebbe a convertire un tale ufficio in quello del semplice oratore.

Ma poi, o Signori, siate ben certi che vi sieno sempre dei clienti i quali, per rendere servizio ad un giovane laureato in legge che abbia fatto due anni di pratica, e che abbia bisogno d'andare a trattare delle cause per esperienza, vogliono affidargli le loro cause, onde sperimentare se sia capace ed abile ad arringarle? Io penso invece che qualunque cliente il quale abbia una causa seria vorrà che sia arringata all'udienza da un laureato che sia già ammesso al patrocinio, e non abbia più da fare degli esperimenti. D'altronde, se noi vogliamo che non si possa esercitare il patrocinio fuorchè da coloro che siano iscritti nell'Albo degli Avvocati, come potremo volere che arringhi alle udienze e quindi eserciti una delle funzioni dell'Avvocato chi non ha finora i requisiti prescritti perchè possa essere iscritto in quell'Albo?

Questo sistema, comunque ci venga dalla Francia, io non saprei accettarlo. Di più, voi vorreste naturalmente

che chi sente arringare questo aspirante alla professione di Avvocato, si formi un giudizio sulla sua attitudine ad arringare e ad esercitare la professione di Avvocato; ma allora il giudizio del Tribunale, o della Corte davanti cui si disputerebbe la causa per esperienza, non si limiterebbe ad accertare se l'aspirante abbia adempito a quelle determinate condizioni di laurea, di pratica, di assistenza alle udienze e di arringa, ma sarebbe un giudizio sulla capacità dell'aspirante stesso. Voi in questo modo sostituireste all'esame che propone la Commissione un altro genere d'esame che si farebbe all'udienza arringando delle cause. In questo sistema, ove sarebbe quell'indipendenza che noi vogliamo assicurare all'ordine degli Avvocati, quell'indipendenza per cui non vogliamo che lo ammettere o non ammettere all'esercizio di questa professione, dipenda dalla Magistratura?

Nella mia lunga carriera, o Signori, io ho conosciuto degli Avvocati distintissimi i quali all'udienza non erano in grado di fare una disputa orale e vi andavano a leggere delle dispute scritte.

Ebbene, o Signori, col vostro sistema, a coloro i quali non abbiano la facilità dell'eloquio, o siano troppo timidi, voi chiudereste la via di poter ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, sebbene siano o possano divenire giureconsulti profondi, e questo io non posso ammetterlo.

Io non posso ammettere, o Signori, che per prova della capacità dell'Avvocato nell'esercizio delle sue funzioni voi vogliate richiedere, e vi limitate anzi a richiedere che vada a fare un esperimento all'udienza per tre o quattro volte per vedere se sarà o no un buon oratore; e se si spingesse la cosa al punto di dovere o rigettare il principio dell'esame, od ammettere semplicemente codesto esperimento di arte oratoria all'udienza, io dico francamente che piuttosto rigetterei il sistema dell'esame. Se si vuole una prova, questa deve essere seria e conveniente, e tale prova si ottiene col mezzo di un esame verbale e scritto, come lo ha proposto la Commissione, un esame che non deve avere per iscopo di riconoscere se l'aspirante sia o no un buon oratore, ma si di sindacare se sia in grado di svolgere ed applicare quei principii, che scientificamente egli deve avere imparato, in altri termini se sia in grado di esercitare bene le funzioni di Avvocato.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio**. A me pare che l'onorevole Senatore Astengo abbia parlato più contro il progetto della Commissione, che non contro il mio emendamento; e non credo poi che egli abbia voluto fare allusione a me, allorquando ha detto che si voleva confondere l'oratore coll'Avvocato, in quanto che l'assicuro che io non li ho mai voluti confondere e che realmente non li confondo, che anzi li distinguo nel modo il più assoluto.

Ripeto che egli ha confutato piuttosto il progetto della Commissione che non il mio emendamento, in quanto che egli ha detto: « a che fare la prova dell'abilità nell'arringa? » A che, dico io? Ma se il progetto stesso della Commissione lo impone colle parole: *l'esame scritto consiste in una consultazione od in un'arringa*

Senatore Astengo. Ma s' intende di un'arringa scritta e non di un'arringa orale improvvisata.

Senatore Musio Bene, la Commissione intende di un'arringa scritta, ma domando io se l'arringa parlata non valga ben meglio della scritta? Se non è nell'arringa parlata, in cui si dà saggio di maggior studio, di maggior vigoria di mente e di attitudine, in quanto che l'improvvisazione è il più sicuro mezzo con cui uno, Avvocato o no, può dar miglior saggio di sé, della sua facondia e della sua dottrina?

La Commissione risponde: vi è pure l'esame verbale. Ma, ripeto io, cosa è l'esame verbale, in che cosa consiste? Esso si riduce pel candidato a dare saggio di sapere applicare i principii generali ai casi speciali, ma non può mai provare che il candidato sappia e possa all'occorrenza infondere la convinzione sua nell'animo altrui, e possessa l'arte od il segreto della persuasione.

Riassumendomi, credo poter dire con fondamento che il mio emendamento non vorrebbe cosa diversa in definitiva di quel che pare voglia la Commissione, con questa differenza però che il mio emendamento inspira la fiducia del risultato, che non può più essere dubbio, mentre il progetto della Commissione non avrebbe questo vantaggio, e corre tutti i pericoli di un giudizio aleatorio.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Signor Senatore Musio per metterlo ai voti.

(vedi sopra)

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato)

Senatore Musio. Domando la controprova, inquanto che parmi che alcuni Senatori non abbiano ben capito.

Presidente. I Signori Senatori che non approvano

Senatore Vigliani. Ma la controprova non si può più fare, essendo già stato proclamato il rigetto dell'emendamento.

Presidente. Metto dunque ai voti il numero 5 dell'articolo 8.

« Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione annualmente nominata dal primo Presidente della Corte d'Appello »

Chi approva questo requisito, sorga.

(Approvato).

Ora torneremo indietro al numero 4 che parla delle pratiche delle quali ancora non abbiamo discorso.

« Avere per due anni almeno atteso alla pratica »

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Mi pare che si dovrebbe prima continuare il numero 5.

Presidente. Sta bene, continueremo prima il numero 5.

« e composta da un Consigliere d'Appello da esso delegato e che ne ha la Presidenza, di un Sostituto del Procuratore Generale da questo pure delegato, del Presidente del Tribunale dove ha sede la Corte d'Appello, o di un Giudice da esso delegato, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e di un Membro dello stesso Consiglio eletto da questo. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Domanderei che fosse messa ai voti questa prima parte come aveva chiesto poc' anzi.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Uno degli oratori della Commissione, mi pare abbia detto che non bisognava far dipendere dalla Magistratura la carriera degli Avvocati. Ebbene, nel modo proposto dalla Commissione, essa è compiutamente abbandonata alla Magistratura: non ci saranno Avvocati che la Magistratura non abbia accettati.

Presidente. Metto dunque ai voti tutta quella parte di articolo che ho letta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« L'esame è verbale ed in iscritto. »

« L'esame verbale versa sulle applicazioni delle massime generali del diritto, e sulle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono gli esaminatori. »

Senatore De Foresta, Relatore. Qui la stampa è incorsa in un errore — Dove dico *del diritto e sulle disposizioni*, è da correggersi *del diritto e delle disposizioni*.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. È stata approvata la prima parte del numero 5, e venne perciò ammessa la condizione dell'esame proposta dalla Commissione.

Ora, io intendo di proporre un emendamento riguardo all'esame, alle parole cioè *l'esame è verbale e in iscritto*, e non avrò bisogno di spender molte parole per giustificarlo.

L'esame verbale è un giuoco di memoria; esso è una risorsa per un giovane dotato di molta memoria, e che nondimeno è debole d'ingegno e non fece profondi studi.

Anche eminenti Giureconsulti, dottissimi Magistrati che fossero assoggettati ad un esame verbale, non credo potrebbero rispondere a tutte le interrogazioni che da un indiscreto esaminatore loro venissero fatte nel vasto campo dalla scienza del gius pubblico, del diritto canonico, civile, penale e di procedura.

Il solo esame scritto è un esperimento serio, perchè dalla maniera di scrivere, dal modo di sviluppare con

giusti ragionamenti e bene applicate teorie il tema proposto, si può argomentare con maggiore sicurezza il grado di capacità di chi subisce l'esame; e quand'anche egli non riesca a dare al quesito una soluzione conforme al vero, nondimeno col suo modo di scrivere e ragionare fornisce il mezzo di misurare la forza del suo ingegno e del suo sapere. E perciò io propongo questo emendamento:

« L'esame avrà luogo in iscritto. »

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Probabilmente l'onorevole Senatore Chiesi avrà preveduto che la Commissione non accetterebbe questo emendamento, ritenendo che essa ha già dichiarato più volte che insisteva per l'esame verbale, principalmente perchè non crede che nelle Università i giovani studino, quanto si dovrebbero studiare, materie legali, e teme che in ogni caso lo studino con molta fretta negli ultimi mesi del corso, e che perciò non le ritengano molto nella memoria, e che essa vuole obbligarli a continuare, nei due anni della pratica, a studiare anche la teoria, sia rivedendo le materie studiate, sia facendone l'applicazione ai fatti.

Ora, se noi abbandoniamo l'esame verbale, è evidente che manchiamo a quello scopo; d'altra parte che l'esame oramai prescritto per l'ingresso e l'avanzamento in tutte le carriere, è sempre un esame teorico-pratico. E ciò con ragione, tanto più che uno serve a controllare l'altro.

Coll'esame verbale e scritto avremo un intero sperimento: col solo esame scritto non avremmo che una mezza guarentigia. La Commissione insiste pertanto non meno per l'esame verbale che per l'esame scritto.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io appoggio la proposta del Senatore Chiesi perchè credo che sia una proposta ragionevolissima.

Qual ragione vi è di domandare l'esame orale, oltre l'esame scritto?

L'esame scritto deve essere sufficiente. Voi comprenderete che l'esame si deve dare non già a giovanetti, ma ad uomini di 25, 26, 27 anni; insomma ad uomini maturi; naturalmente quest'esame orale deve produrre una triste impressione; dall'esame scritto può assai bene risultare, se l'aspirante abbia dato opera agli studi, e se abbia presenti alla memoria le diverse disposizioni della legge. Io non veggio una ragione per cui lo scritto non possa dimostrare che si è versato nella materia.

E poi io domando: gli esami degli aspiranti alla Magistratura sono forse orali? No, essi sono scritti.

Voce dal banco della Commissione. Sono orali.

Senatore Conforti. Sono scritti.

Voce. Oh! Oh!

Senatore Conforti. Non sono orali, io sono presi-

dente della Commissione degli esami. Ebbene, la Commissione giudica dell'abilità dei giovani, e li approva o li disapprova unicamente esaminando gli esami scritti. Gli esami orali potevano esservi, allorquando le Commissioni si formavano presso le rispettive Corti di Appello, ma non già ora che vi è una Commissione centrale, a cui si mandano gli scritti dei giovani sulle tesi spedite dalla Commissione che dimora a Firenze.

Ora, se quelli che aspirano alla Magistratura non sono costretti a fare un esame orale, non comprendo perchè per la carriera di Avvocato gli aspiranti debbano essere costretti non solamente a fare un esame scritto, ma anche orale. Quindi appoggio nuovamente l'onorevole Chiesi.

Senatore Serra Francesco Maria. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Serra Francesco Maria. Ho chiesto la parola per rettificare un fatto rispetto al quale mi pare che l'onorevole Conforti cade in errore. Egli ha ragione quando dice che la Commissione centrale non giudica che sugli scritti; ma le Commissioni locali di Appello hanno, se la memoria non mi tradisce, doppio incarico. Il primo, di aprire il piego suggellato coi temi che manda il Ministero e che servono di punto di esame per tutti i candidati di tutte le Provincie del Regno, e suggellare gli scritti di ciascun candidato e suggellatili, mandarli alla Commissione centrale, appunto presieduta dall'onorevole Senatore Conforti. Un secondo incarico che hanno le Commissioni è quello di aprire un altro piego ove sono le domande da dirigere a ciascun candidato, le risposte del quale sono consegnate in un processo verbale che suggellato si rimette ugualmente alla Commissione centrale. Così che, sta in fatti che la Commissione centrale non giudica che degli scritti, ma, credo, stia pure il fatto che le risposte date dal candidato sono consegnate in un processo verbale.

Senatore Conforti. Noi non abbiamo che gli scritti.

Senatore Musio. In seguito alle spiegazioni date dall'onorevole Senatore Serra e alle affermazioni del Senatore Conforti, mettendole assieme, ne risulta che vi è veramente un esame verbale; ma questo non conclude nulla: giacchè, se la Commissione quando giudica del merito degli esaminandi non ne dà alcun conto, vuol dire che è una superfluità, e se è superfluo in questa parte l'esame, pare logico che si tolga.

Senatore Conforti. Dichiaro che noi non prendiamo in considerazione che le tesi sulle quali dovettero per iscritto rispondere gli aspiranti. Gli scritti si suggellano e si mandano alla Commissione, la quale, lo ripeto, solo gli esami scritti prende in considerazione.

Presidente. La Commissione propone l'esame verbale e scritto; il Senatore Chiesi invece propone un emendamento col quale si direbbe l'esame avrà luogo solo in iscritto.

Domando se è appoggiato.
(Essendo appoggiato, lo metto ai voti).

Lo rileggo per metterlo ai voti.

« L'esame avrà luogo in iscritto ».

Senatore Alfieri. Mi pare che la questione non sia posta in modo regolare. Sta nel progetto della Commissione che l'esame debba essere in iscritto e verbale: non vi è che a fare la divisione; chi non vorrà l'esame verbale, non si alzerà.

Presidente. Non è stata domandata la divisione.

Senatore Alfieri. La divisione è di diritto, ed è poi qui necessaria, perchè altrimenti che ne seguirebbe? Che chi vuole l'esame in iscritto, e non lo vuole orale, non avrebbe più modo di dare il suo voto.

Presidente. Non essendo proclamato ancora l'esito del voto sull'emendamento, si farà la divisione.

« L'esame è verbale ».

Chi approva questa parte della disposizione, voglia alzarsi.

(Approvato).

« ed in iscritto. »

(Approvato).

« L'esame verbale versa sull'applicazione delle massime generali del diritto e delle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori.

« L'esame scritto consiste in una consultazione ed in una arringa sopra temi dati dal Presidente della Commissione.

« Si osservano inoltre per questo esame le norme generali prescritte per gli esami universitari. »

(Approvato).

Rimarrebbe il numero 4 che riguarda le pratiche, il quale non si è ancora votato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola sul secondo alinea di questo paragrafo.

Presidente. Leggerò dunque la prima parte.

« 4. Avere per due anni almeno atteso alla pratica forense nello studio di un Avvocato, e negli stessi due anni assistito alle udienze sia civili che penali delle Corti e Tribunali come sarà stabilito dal Regolamento. »

(Approvato).

« Sono dispensati da questa pratica i Cancellieri e i Vice-Cancellieri delle Corti e dei Tribunali, i Cancellieri delle Preture, i Segretari ed i Vice-Segretari del Pubblico Ministero, tutti dopo due anni d'esercizio della loro carica. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Con questa proposta io forse mi rendo più rigoroso della Commissione; ma credo che una volta che siamo entrati in quest'ordine d'idee, debba pregare il Senato e la Commissione perchè le ultime parole di questo alinea sieno cancellate, poichè per verità non potrei accettare che i Segretari e Vice-Segretari del Pubblico Ministero dovessero dopo due anni essere per ciò solo dispensati dall'assistere.....

Voci (interrompendo) Sì, si accettiamo.

Senatore De-Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. La Commissione aderisce alla proposta del Sig. Ministro.

Presidente. La quale consisterebbe?

Senatore De Foresta, Relatore. Nel sopprimere le parole « i Segretari ed i Vice-Segretari del Pubblico Ministero » dell'ultimo inciso.

Presidente. Leggo il secondo paragrafo del numero 4. così emendato:

(Vedi infra).

Senatore Pasini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasini. Siccome questa legge è applicabile a tutte le Province del Regno, e perciò anche alle Province Venete, dove nel sistema organico della Magistratura non trovansi i Cancellieri ed i vice-Cancellieri, ma ci sono uffici analoghi, io domanderei uno schiarimento alla Commissione per sapere come si farà ad applicare in quelle Province la disposizione di questo paragrafo che stiamo per votare.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. L'osservazione dell'onorevole proponente è giusta, e la Commissione ne terrà conto proponendo a tale uopo una disposizione nella parte transitoria della legge.

Presidente. Rileggo il secondo paragrafo del n. 4 stato emendato.

« Sono dispensati da questa pratica i Cancellieri e i Vice-Cancellieri delle Corti e dei Tribunali e i Cancellieri delle Preture, dopo due anni d'esercizio della loro carica. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora leggerò l'intero articolo 8 per metterlo ai voti.

« Per essere iscritto nell'Albo degli Avvocati esercitanti è necessario:

« 1. Presentare i certificati di moralità;

« 2. Essere insignito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Università del Regno;

« 3. Avere per due anni almeno atteso alla pratica forense nello studio di un Avvocato, e negli stessi due anni assistito alle udienze sia civili che penali delle Corti e Tribunali come sarà stabilito dal Regolamento.

« Sono dispensati da questa pratica i Cancellieri e i Vice-Cancellieri delle Corti e dei Tribunali, e i Cancellieri delle Preture, dopo due anni d'esercizio della loro carica.

« 4. Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione annualmente nominata dal primo Presidente della Corte d'Appello e composta di un consigliere d'Appello da esso delegato, che ne ha la presidenza, di un sostituto del Procuratore generale da questo pure delegato, del Presidente del Tribunale dove ha sede la Corte d'Appello o di un Giudice da esso designato, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e di un Membro dello stesso Consiglio eletto da questo.

« Nel caso d'impedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio elegge due Consiglieri invece di un solo.

« L'esame è verbale ed in iscritto.

« L'esame verbale versa sull'applicazione delle massime generali del diritto e delle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori.

« L'esame scritto consiste in una consultazione ed in una arringa sovra temi dati dal Presidente della Commissione.

« Si osservano inoltre per questo esame le norme generali prescritte per gli esami universitari.

« Chi approva l'articolo intero così redatto, voglia alzarsi.

(Approvato).

La discussione sarà continuata nella seduta di domani alle ore 2.

Mi permetto di pregare i signori Senatori a voler convenire per tempo.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).